CAMERA DEI DEPUTATI N. 3569

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI, RICCIOTTI, CREMA, BASTIANONI, BENVENUTO, BOCCIA, CANANZI, CASTELLANI, CENTO, CERULLI IRELLI, DALLA CHIESA, DANIELI, JERVOLINO RUSSO, LAMACCHIA, LECCESE, LI CALZI, LIOTTA, LOMBARDI, MANCA, MANGIACAVALLO, MAZZOCCHIN, MERLONI, MOLINARI, ORLANDO, PAISSAN, PISCITELLO, POLENTA, PRESTAMBURGO, PRESTIGIACOMO, PROCACCI, REPETTO, RISARI, RUGGERI, SAONARA, SCALIA, SCOZZARI, SERVODIO, STAJANO, TESTA, VOGLINO, VOLPINI

Legge quadro per il teatro di prosa, la musica e la danza

Presentata il 10 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da oltre cinquant'anni le discipline dello spettacolo dal vivo attendono un riordino normativo generale che ne consenta la vita e lo sviluppo.

I vari provvedimenti legislativi parziali hanno comportato negli ultimi anni gravi danni a questo settore culturale con la scomparsa di molte imprese professionali strette in una morsa burocratica asfissiante con i conseguenti, negativi, riflessi occupazionali.

In quest'ultimo periodo abbiamo assistito ad un acceso dibattito sul tema, un confronto per molti aspetti eredità del *referendum* del 18 aprile 1993 con il quale venne sancita la soppressione dell'allora esistente Ministero del turismo e dello spettacolo e che conseguentemente ha aggiunto, di riflesso ai temi politici generali, alle già molte materie in ipotesi di decentramento e federalismo, anche quella dello spettacolo. Non si può non

prendere atto nell'interesse del Paese che quasi tutti i consigli regionali hanno votato all'unanimità un ordine del giorno per un totale decentramento del Fondo unico per lo spettacolo alle regioni. Non si comprende quale motivazione giustifica il fatto che mentre in quasi tutti i settori di attività si provvede al decentramento delle funzioni, nello spettacolo si adotta la tendenza esattamente contraria. Assistiamo a politiche parallele per cui, mentre lo Stato si ritira da una presenza diretta in molti comparti della società civile, non lo fa nel settore della cultura e dello spettacolo, dove più rispettosamente nella gestione diretta mai sarebbe dovuto entrare.

Trovare un punto di riferimento in tali contesti, spesso « confusi », non è certamente semplice. A mio parere, la Costituzione rimane senza dubbio un punto centrale di riferimento, immodificabile in questa parte, per i concetti attualissimi che esprime.

Gli articoli 9 e 33 recitano rispettivamente:

« La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura »;

« L'arte e la scienza sono libere ».

La maggior parte del territorio nazionale è sprovvisto di servizi culturali e quasi sempre sono penalizzate proprio quelle aree che ne avrebbero un maggior « bisogno ». La realtà dimostra che lo Stato centrale non ha assolto il proprio compito.

Una delle principali cause di ciò è individuabile nel fatto che in passato la suddivisione dei fondi era effettuata attraverso la consultazione delle organizzazioni rappresentative degli organismi e non direttamente dai rappresentanti del territorio come invece questa legge prevede, poiché essi sapranno certamente far meglio valere le esigenze del territorio sempre in rapporto alle disponibilità finanziarie.

È sufficiente scorrere il panorama nazionale per verificare che ormai quasi totalmente gli organi istituzionali pubblici sono deputati al sostegno, all'indirizzo ed al controllo delle attività teatrali che al contrario realizzano direttamente le programmazioni artistiche, spesso con dubbie finalità.

La riflessione su queste problematiche e sulla similarità organizzativa delle discipline interessate – prosa, musica, danza – ha indotto a presentare una proposta di legge di intervento complessivo sullo spettacolo dal vivo, nella convinzione che, nell'attuale contesto, interventi parziali avrebbero costituito, come in passato, inutili misure tampone eludendo il reale problema di una riforma globale ormai improcrastinabile.

La presente proposta di legge, che muove delle considerazioni esposte, si basa su tre punti cardine:

il totale decentramento delle funzioni alle regioni in un sistema di criteri di riferimento concertati a livello nazionale;

l'indipendenza e l'autonomia delle istituzioni culturali;

lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'incisività dell'intervento.

La proposta di legge è basata sulla completa partecipazione delle regioni alla gestione Fondo unico per lo spettacolo e sulla necessità di garantire l'autonomia professionale agli organismi culturali dello spettacolo in attuazione del *referendum* del 18 aprile 1993 e della legge n. 203 del 1995.

Con essa si provvede all'intero riordino del sistema dello spettacolo dal vivo – prosa, musica, danza – conservando, pur nel decentramento di funzioni alle regioni, il momento unificante dell'indirizzo e dei criteri generali di carattere nazionale, momento indispensabile al funzionamento e sviluppo del settore « spettacolo », escludendo così interventi verso i singoli settori.

Punto qualificante è la trasformazione dell'ente teatrale pubblico per la promozione del teatro – ETI – in un'Agenzia nazionale con personalità giuridica privata. Ferme restando le competenze dell'attuale Consiglio nazionale dello spettacolo per quanto riguarda le proposte per la

formulazione del programma triennale di sostegno e la conseguente proposta del piano annuale di riparto del Fondo unico per lo spettacolo, l'Agenzia provvede alla gestione della quota parte del fondo relativa alla prosa, alla danza, alla musica suddividendola tra le regioni.

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, composto da un rappresentante per ogni regione e provincia autonoma nonché da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta così essere decisivo momento di confronto tra le regioni, anche al fine dell'uniformità del sistema nazionale, fissando esso i criteri base di indirizzo per la distribuzione dei fondi in ambito regionale, mentre allo Stato restano compiti di coordinamento, indirizzo, controllo, eccetera.

Competono inoltre direttamente all'Agenzia, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo ed i rapporti con l'estero.

La gestione della quota di spettanza regionale è affidata alle agenzie regionali che sono promosse dalle regioni competenti in totale autonomia statutaria, amministrativa, finanziaria e che provvedono anche ad integrare i criteri base fissati a livello nazionale con criteri a completamento definiti secondo le esigenze e caratteristiche regionali.

Al fine di garantire l'autonomia professionale degli organismi culturali dello spettacolo, nella presente proposta di legge vi è soltanto un'indicazione relativa all'assegnazione delle risorse.

Sono previsti a livello regionale un consiglio regionale di « indirizzo » consultivo e interdisciplinare, partecipato dalle categorie degli operatori dello spettacolo per i criteri e gli indirizzi generali e « consigli deliberanti di settore » per l'assegnazione delle risorse composti da membri non appartenenti né alle suddette categorie né al mondo artistico, ma scelti in altri settori della società civile – scuola, ricerca, università, consumatori, eccetera, risolvendo così con chiarezza e trasparenza l'annoso problema.

Sono previsti infine, l'istituzione, come già avvenuto per altri settori, della Autorità per le garanzie dello spettacolo al fine del controllo e della vigilanza generale, nonché l'ampliamento della possibilità di accesso al credito agevolato anche in assenza di contributo pubblico. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la sistemazione delle norme in materia di agibilità e sicurezza, in materia di associazionismo e adeguamento alla legislazione europea delle norme previste per la vendita dei biglietti e per la costituzione sperimentale di agenzie di collocamento dello spettacolo per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

La presente proposta di legge non reca nuovi o maggiori oneri, in quanto si prevedono interventi in ogni caso contenuti nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La musica, la danza e il teatro di prosa, in tutte le loro manifestazioni e senza distinzioni di generi, sono strumento primario di formazione culturale e sociale della collettività.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, favoriscono e sostengono lo sviluppo e la diffusione delle attività musicali, di danza e del teatro di prosa, garantendo loro libertà di espressione artistica ed autonomia professionale.

ART. 2.

(Istituzione dell'ANIS).

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituita ai sensi dell'articolo 3, l'Agenzia nazionale italiana per lo spettacolo (ANIS), alla quale e attribuita, in materia di spettacolo, la gestione del Fondo unico per lo Spettacolo, nella quota parte relativa al Teatro di prosa, alla musica ed alla danza, compresa la parte assegnata allo Stato nonché la quota relativa all'osservatorio dello spettacolo.

ART. 3.

(Trasformazione).

1. L'ETI, disciplinato dalle leggi 19 marzo 1942, n. 365, 14 dicembre 1978, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, è trasformato in persona giuridica di diritto privato ed assume la denominazione di Agenzia nazionale italiana per lo spettacolo, di seguito denominata « ANIS ».

2. L'ANIS, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, acquisisce, alla data di entrata in vigore della presente legge, personalità giuridica di diritto privato.

3. L'ANIS ha sede in Roma e si articola a livello regionale.

4. Sono istituite agenzie distaccate nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 4.

(Finalità dell'ANIS).

1. L'ANIS non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio nazionale dello spettacolo di assicurare la libertà e l'autonomia delle culture e l'indipendenza delle istituzioni ed organismi culturali e di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo spettacolo italiano.

2. L'ANIS favorisce la partecipazione di tutti i cittadini alla vita artistica e culturale e promuove, anche mediante convenzioni, la divulgazione del proprio patrimonio culturale.

ART. 5.

(Partecipazione).

1. Partecipano all'ANIS:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) le regioni;

c) le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 6.

(Statuto).

1. L'ANIS adotta uno statuto sottoposto all'approvazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di statuto è elaborato dal Dipartimento dello spettacolo istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva lo statuto dell'ANIS. Scaduto tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario il quale provvede entro trenta giorni dalla nomina.

3. Con successivi regolamenti l'ANIS disciplina i sistemi di promozione dello spettacolo e di assegnazione delle erogazioni finanziarie, valorizzando:

a) la interdisciplinarità tra i settori dello spettacolo e le altre attività artistiche;

b) gli scambi culturali tra regioni;

c) un rapporto organico con il mondo della scuola ai vari livelli;

d) progetti almeno triennali di investimento con particolare attenzione al riequilibrio delle strutture culturali nelle aree più disagiate del Paese.

4. Le assegnazioni finanziarie devono avvenire almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività, con riserva di eventuali variazioni, in percentuale eventualmente uguali per tutti i soggetti, dovute alla definizione delle disponibilità del bilancio dello Stato.

ART. 7.

(Patrimonio).

1. Il patrimonio dell'ANIS è costituito da beni mobili ed immobili nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere di enti pubblici e privati.

2. Per esigenze relative al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'ANIS può disporre del proprio patrimonio nel limite del 30 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

ART. 8.

(Organi).

1. Gli organi dell'ANIS sono:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il segretario generale;

e) il direttore di programmazione.

ART. 9.

(Il Presidente).

1. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nelle attività culturali, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento ed alla gestione dell'ANIS, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari. Ha la legale rappresentanza dell'Agenzia e sottoscrive i contratti e gli atti. In caso di eccezionale necessità ed urgenza decide con proprio provvedimento, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 10.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'ANIS, da un rappresentante per ogni regione e per ogni provincia autonoma nelle persone degli assessori regionali e provinciali competenti in materia di spettacolo.

2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da esperti nelle materie trattate.

ART. 11.

(Compiti del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) delibera le linee di attività e di politica culturale;

b) delibera gli indirizzi ed i criteri generali di riferimento per le agenzie regionali;

c) assegna gli stanziamenti finanziari:

1) alle agenzie regionali;

2) alle agenzie delle province autonome di Trento e di Bolzano;

3) per gli investimenti relativi ad eventuali ruoli sostitutivi di cui all'articolo 31;

4) alle iniziative di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21;

d) approva un apposito regolamento contenente norme sulle procedure che ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori ed il contraddittorio agli interessati nonché il diretto accesso ai documenti ed alle informazioni detenute dall'ANIS a qualsiasi livello;

e) ratifica lo statuto e le sue successive modificazioni;

f) delibera gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale dell'ANIS e l'organizzazione degli uffici;

g) approva il regolamento del personale, i bilanci preventivi e consuntivi e delibera il regolamento di amministrazione e contabilità;

h) nomina e revoca il segretario generale ed il direttore di programmazione;

i) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante, il compenso spettante al presidente e la misura dell'indennità per la partecipazione alle sedute del consiglio di

amministrazione, spettante ai componenti del medesimo;

l) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni e in genere a tutti gli atti economici e giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;

m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

2. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli stessi. Il segretario generale dell'ANIS partecipa con funzione di segretario degli organi collegiali alle sedute del consiglio di amministrazione e ne redige i verbali, sottoscritti anche dal presidente. Ove richiesto, esprime il proprio parere sulle questioni all'ordine del giorno.

ART. 12.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro. Il collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione dell'ANIS, riferendone almeno ogni anno, con apposita relazione al Ministro competente e del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

4. I membri del collegio dei revisori possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

5. Ai membri del collegio dei revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita con il decreto di nomina e posta a carico del bilancio dell'ANIS. Il collegio dei revisori rimane in carica tre anni.

ART. 13.

(Segretario generale).

1. Il segretario generale è scelto tra persone in possesso di requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti dell'ANIS. È nominato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di tre anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

2. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione dell'Autorità vigilante.

3. Il segretario generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'ANIS, ne dirige il personale ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici e amministrativi; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Coadiuva il Presidente nella gestione dell'Agenzia e cura le esecuzioni delle deliberazioni. Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

ART. 14.

(Il direttore di programmazione).

1. Il direttore di programmazione provvede ai programmi ed agli indirizzi di carattere culturale ed artistico. In particolare, dirige l'attività di studio e ricerca; partecipa al consiglio di amministrazione con funzioni di consulente; cura l'esecuzione delle deliberazioni di carattere artistico e culturale; dirige il personale ogni volta lo stesso svolga funzioni in tali materie.

2. Sono valide per il direttore di programmazione le incompatibilità di funzione già previste per il segretario generale, nonché le norme relative al rapporto di lavoro.

ART. 15.

(Personale).

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ANIS sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi vigenti in materia di rapporto di lavoro nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Le retribuzioni del personale sono determinate dai competenti accordi collettivi nazionali di lavoro.

3. La trasformazione di cui all'articolo 2 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale dipendente conserva il diritto derivante dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. In particolare, il trattamento di fine rapporto del personale dell'Agenzia, già maturato presso l'ente alla data di trasformazione, non è soggetto a ricalcolo e costituisce accantonamento rivalutabile secondo i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile.

5. Entro tre mesi dall'avvenuta trasformazione dell'Ente, il personale dell'ETI può optare per la permanenza nel pubblico

impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro, al personale dell'ANIS si applica il trattamento economico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

(Successione nei rapporti giuridici dell'ETI).

1. L'ANIS succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'ETI era titolare compreso il riscatto di quote di capitale e di eventuali immobili.

2. Conserva il diritto a percepire i contributi pubblici o privati spettanti all'ETI prima della trasformazione. L'ANIS continua ad utilizzare al medesimo titolo locali di proprietà pubblica o privata, rispondenti alle nuove finalità istituzionali, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

(Uffici dell'ANIS).

1. L'Agenzia ha i seguenti uffici operativi:

a) ufficio musica;

b) ufficio prosa;

c) ufficio danza;

d) ufficio ricerca, statistica e archiviazione - osservatorio nazionale dello spettacolo;

e) ufficio rapporti con l'estero.

2. L'ANIS svolge, su richiesta, compiti di consulenza nei confronti delle agenzie regionali e delle regioni stesse per la realizzazione di analisi di mercato e studi di fattibilità nonché la realizzazione di veri e propri piani d'intervento e quanto altro richiesto in materia.

ART. 18.

(Osservatorio nazionale dello spettacolo).

1. A supporto degli organi decisionali dell'ANIS, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, in raccordo con le agenzie regionali, si occupa di raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo e di acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno ed alla incentivazione dello spettacolo.

2. L'osservatorio nazionale dello spettacolo elabora altresì documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sul piano nazionale ed internazionale.

3. L'ANIS può avvalersi, attraverso appositi incarichi e convenzioni, della collaborazione di enti pubblici e privati.

4. Anche in convenzione con altri organismi l'Osservatorio nazionale dello spettacolo promuove videoregistrazioni di spettacoli d'interesse culturale ed edizioni tese alla divulgazione del patrimonio raccolto in collaborazione con la discoteca di Stato ed in convenzione con altri organismi presenti nelle regioni.

5. L'ufficio competente raccoglie ed elabora dati sullo spettacolo, anche attraverso sistemi informatici e cura i rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali operanti nella stessa materia, provvedendo alla messa in rete dei dati raccolti.

ART. 19.

(Credito agevolato e interventi infrastrutturali).

1. Il Fondo istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'articolo 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, limitatamente alla

quota parte prevista per le attività musicali e del teatro di prosa è trasferito dall'istituto bancario delegato alla gestione del fondo alle regioni in misura proporzionale alla quota parte del Fondo unico per lo spettacolo assegnata annualmente rispettivamente alle singole agenzie regionali dell'ANIS.

2. Le regioni, attraverso convenzioni, utilizzano le risorse di cui al comma 1 per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi da banche, enti, o società finanziarie, residenti nella regione stessa, a favore di attività musicali, di danza e del teatro di prosa comprese le attività di formazione professionale e di centri servizi dello spettacolo, secondo modalità e termini già previsti dalla normativa esistente. L'accesso al credito agevolato di cui al presente articolo è autorizzato, sulla base di uno specifico regolamento, anche in assenza di concessione di eventuali contributi o sovvenzioni pubbliche nazionali o locali.

ART. 20.

(Attività e rapporti con l'estero).

1. Ai sensi della citata legge n. 163 del 1985 ed attraverso le disponibilità finanziarie previste dalla normativa vigente, l'ANIS, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli istituti italiani di cultura all'estero, favorisce lo scambio di esperienze artistiche nel settore dello spettacolo, anche attraverso l'erogazione di sostegni finanziari, con Paesi europei ed extraeuropei.

2. L'ANIS può partecipare ad organismi associativi europei ed internazionali operanti per la promozione dello spettacolo dal vivo.

ART. 21.

(Conferenza nazionale triennale dello spettacolo).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca triennalmente la Conferenza nazionale dello spettacolo.

2. Partecipano alla Conferenza: i Ministeri competenti, i responsabili per lo spettacolo delle regioni e degli enti locali, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli operatori del settore.

3. L'ANIS provvede all'organizzazione della Conferenza nazionale dello spettacolo.

4. La Conferenza nazionale dello spettacolo triennale rappresenta un momento di confronto tra tutte le componenti del mondo artistico e di approfondimento delle problematiche e delle conseguenti proposte di soluzione in rapporto allo sviluppo della società civile.

ART. 22.

(Disponibilità finanziarie).

1. L'ANIS provvede ai suoi compiti con i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 7, con quanto stanziato dal Consiglio nazionale dello spettacolo sul Fondo unico per lo spettacolo in quota parte per il teatro di prosa, la danza, la musica, ai sensi della legge n. 163 del 1985, nonché con la quota relativa all'Osservatorio dello spettacolo ed eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani o esteri.

2. L'ANIS può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del codice civile.

3. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. L'ANIS deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

5. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori,

trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ANIS in caso di insolvenza è soggetta alla procedura coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

ART. 23.

(Amministrazione straordinaria).

1. L'autorità vigilante, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività dell'ANIS;

b) il conto economico chiude con una perdita.

2. Con decreto di scioglimento è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri un commissario straordinario ed è determinata la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso spettantegli. Il Commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità, a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Spetta al commissario straordinario l'esercizio di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione.

ART. 24.

(Vigilanza).

1. Il Dipartimento dello spettacolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è titolare del potere di vigilanza sulla gestione dell'ANIS. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 23. L'ANIS

trasmette al Ministero del tesoro ed al Ministero vigilante le informazioni da essi richieste. Il Dipartimento dello spettacolo presenta ogni anno alle Camere, per il tramite del Presidente del Consiglio, una relazione sull'attività dell'ANIS.

ART. 25.

(Disposizioni fiscali).

1. Per le erogazioni liberali in denaro si applicano a favore dell'ANIS, a tutti i livelli, gli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, 65, comma 2, lettera *c)-quinquies*, e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per i contributi finanziari alla gestione e per quanto versato al patrimonio dell'ANIS, fermo restando quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, e 65, comma 2, lettera *c)-quinquies*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione utilizzati dall'ANIS ad incremento della quota del Fondo unico per lo spettacolo non sono soggetti all'imposta sugli spettacoli. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali, l'ANIS versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicati dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e una somma pari rispettivamente al 35 per cento e al 53 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato testo unico.

3. Si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso.

ART. 26.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorità competenti provvedono alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ANIS.

2. Qualora entro il termine previsto dal comma 1 le autorità competenti non provvedano alle designazioni previste, i poteri ed i compiti del consiglio di amministrazione sono attribuiti al presidente.

ART. 27.

(Agenzie regionali).

1. Le agenzie regionali sono promosse su iniziativa delle competenti regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'ambito delle norme previste dallo statuto e degli indirizzi e criteri deliberati dall'ANIS, le agenzie regionali hanno autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale e sono responsabili al loro livello del sostegno finanziario agli organismi dello spettacolo e dell'attuazione delle politiche generali di promozione dello spettacolo italiano.

3. Gli statuti regionali devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANIS.

4. In sede di ripartizione dei fondi, per i primi due anni, le agenzie regionali tengono conto delle attività già sostenute dal Dipartimento dello spettacolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Sono organi delle agenzie regionali:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il segretario generale;

e) il direttore di programmazione;

f) il consiglio regionale di indirizzo;

g) i consigli regionali deliberanti di settore.

ART. 28.

(Consiglio regionale di indirizzo e consigli deliberanti di settore).

1. Ogni agenzia regionale istituisce un consiglio regionale di indirizzo interdisciplinare e tre consigli deliberanti rispettivamente per la prosa, la danza e la musica, denominati:

a) consiglio regionale deliberante per la prosa;

b) consiglio regionale deliberante per la musica;

c) consiglio regionale deliberante per la danza.

2. Il consiglio regionale di indirizzo è presieduto dall'assessore regionale con delega allo spettacolo o suo delegato.

3. I consigli regionali deliberanti di settore sono presieduti dal presidente dell'agenzia regionale o su delega da un dirigente della medesima agenzia.

ART. 29.

(Consiglio regionale di indirizzo).

1. Al consiglio regionale con funzioni di indirizzo sono attribuite competenze consultive in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare in ordine alla predisposizione

di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo e di verifica delle stesse. I membri del consiglio con funzione di indirizzo sono designati in rappresentanza dei sindacati e delle associazioni di categoria.

ART. 30.

(Consigli regionali deliberanti di settore).

1. I consigli regionali deliberanti di settore esercitano competenze decisionali per quanto riguarda l'assegnazione e l'entità delle provvidenze finanziarie.

2. I membri con potere deliberante non devono versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

3. Tali membri possono essere scelti in diversi settori della società civile, con particolare attenzione al mondo della scuola, della ricerca, dei consumatori e dell'università. I piani regionali delle assegnazioni finanziarie sono effettuati esclusivamente dai consigli regionali deliberanti di settore.

4. In presenza di temi interdisciplinari i consigli regionali deliberanti di settore possono riunirsi congiuntamente.

ART. 31.

(Ruolo sostitutivo delle agenzie regionali).

1. Qualora l'Agenzia regionale non sia istituita, sono assegnati all'ANIS poteri sostitutivi d'intervento nella regione interessata al fine della promozione dello spettacolo anche per quanto riguarda le eventuali assegnazioni ed erogazioni di carattere finanziario.

ART. 32.

(Istituzione dell'Autorità per le garanzie dello spettacolo dal vivo).

1. È istituita presso il Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Con-

siglio dei ministri, l'Autorità per le garanzie dello spettacolo dal vivo, di seguito denominata « Autorità », la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Sono organi dell'Autorità, il presidente e la commissione di garanzia costituita da quattro commissari, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, a maggioranza semplice, ciascuno due commissari. Ciascun senatore e ciascun deputato esprimono il voto indicando un nominativo. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Autorità verifica, secondo il criterio della pari opportunità, la trasparenza e la correttezza delle procedure e dei criteri e modalità previsti per la concessione di provvidenze finanziarie da parte dell'ANIS e delle agenzie regionali. Risolve con procedure sollecite le controversie in tema di assegnazioni e di sovvenzioni pubbliche. Vigila sulla conformità alle disposizioni vigenti dei servizi e prodotti forniti da ciascun operatore destinatario di sovvenzione pubblica. Propone al Governo interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale del settore dello spettacolo dal vivo. Accerta l'effettiva sussistenza di posizioni dominanti e di monopolio nel settore dello spettacolo dal vivo, adottando i conseguenti provvedimenti. Segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazioni commesse da operatori del settore dello spettacolo dal vivo. Presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta. L'Autorità, su richiesta, con delibera motivata, ha potere di annullamento totale o parziale delle decisioni assunte dall'ANIS e dalle agenzie regionali anche in materia di assegnazioni finanziarie. Il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità è istituito nel limite delle dieci unità. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a

tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore alle cinque unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il compenso spettante al presidente ed ai componenti della Autorità. Ai costi di funzionamento globale dell'Autorità per le garanzie dello spettacolo dal vivo si provvede con una parte della quota del Fondo unico per lo spettacolo relativa all'Osservatorio dello spettacolo, stabilita dal Consiglio nazionale dello spettacolo.

ART. 33.

(Formazione professionale).

1. In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono la formazione professionale nell'ambito dello spettacolo, le agenzie regionali, in convenzione con centri professionali specializzati in materia, possono sviluppare specifici programmi tesi alla formazione ed all'aggiornamento del settore artistico, tecnico ed organizzativo dello spettacolo.

ART. 34.

(Delega al Governo).

1. Sui contributi corrisposti per le attività di musica, danza, prosa di cui alla presente legge, intesi a favorire la formazione culturale e sociale della collettività nazionale, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo i princìpi ed i criteri direttivi desumibili dalla presente legge, finalizzati:

a) alla revisione delle autorizzazioni in materia di agibilità e sicurezza, ten-

dendo all'unificazione ed al decentramento delle certificazioni necessarie;

b) alla semplificazione dei permessi e delle certificazioni per i locali di spettacolo fino a cento posti con garanzia del diritto di libera associazione culturale;

c) all'aggiornamento della normativa per l'autorizzazione alle agenzie di vendita di biglietti per ogni genere di spettacolo, uniformandola alle normative esistenti negli altri Paesi europei;

d) alla costituzione di agenzie sperimentali di collocamento per favorire l'incontro nel mondo artistico tra domanda e offerta di lavoro, individuando le idonee agevolazioni.

ART. 35.

1. Il Dipartimento dello spettacolo provvede alla gestione del fondo unico per lo spettacolo, ai sensi della lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994, e salvo quanto previsto dalla presente legge.

ART. 36.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla completa attuazione della presente legge, si continuano ad applicare le disposizioni in materia di spettacolo vigenti alla data della sua entrata in vigore.

ART. 37.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati in particolare:

a) gli articoli 1, comma 2, lettera *c)* e *d)*; 5, commi 1 e 3; 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994;

b) la legge 19 marzo 1942, n. 365;

c) la legge 14 dicembre 1978, n. 836;

d) la legge 14 agosto 1967, n. 805;

e) la legge 14 novembre 1979, n. 589;

f) la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

g) dal comma 59 al comma 71 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

DDL13-3569
Lire 1000